

N. 90/2024 R.G.



Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione I, composto dai Magistrati:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Marco Campagnolo  | Presidente       |
| dott.ssa Silvia Bianchi | Giudice relatore |
| dott. Carlo Azzolini    | Giudice          |

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione ai sensi dell'art. 112 co. 2 ccii di concordato preventivo promosso

da

**LINEA MURANO ART s.r.l.**

nei confronti di

**MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO**, in persona del Commissario giudiziale dott.ssa Tiziana Zaniol

ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

Con ricorso depositato il 15.10.2024, la società Linea Murano Art s.r.l., attiva nel settore della produzione e della vendita di oggetti in vetro, ha chiesto la concessione del termine di cui all'art. 44 ccii nell'ambito di un procedimento unitario per la apertura della liquidazione giudiziale su domanda di Agenzia delle Entrate Riscossione.

A seguito della concessione del termine, è stato depositato il piano di concordato preventivo in data 17.2.2025 ai sensi degli artt. 84 e ss. ccii.

Nello specifico, la società istante ha fatto presente di esercitare la sua attività in un immobile condotto in forza di un contratto di leasing immobiliare che, al momento della concessione del termine ex art. 44 CC.II., presentava rate non pagate per oltre € 200.000,00.



Ha, quindi, rilevato come la proposta concordataria si fondasse su una proposta cauzionata per il prezzo di € 3.900.000,00 che prevedeva le seguenti operazioni:

- anticipo alla società ricorrente da parte dell'offerente (ovvero del terzo aggiudicatario in sede di vendita competitiva) dell'importo necessario all'esercizio del diritto di riscatto del bene;
- esercizio del diritto di riscatto anticipato del bene nei confronti del leasing con conseguente trasferimento del bene all'interno del patrimonio della istante;
- trasferimento della proprietà del bene dall'istante all'aggiudicatario con pagamento da parte di quest'ultimo del residuo saldo prezzo (dato dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quanto anticipato per il riscatto);
- contestuale concessione in locazione dell'immobile all'istante ad un canone prestabilito al fine di consentire alla stessa di continuare la propria attività.

Oltre all'importo ricavabile dalla operazione sopra descritta, la società ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori gli utili derivanti dalla prosecuzione della propria attività, stimati per i prossimi tre anni in un totale di € 200.000,00.

Ancora, la società istante ha fatto presente che l'organo amministrativo aveva messo a disposizione della procedura l'unico suo bene immobile (valutato circa € 260.000,00, ma il cui valore andava considerato al netto del residuo credito ipotecario di circa € 100.000,00), in virtù del vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*.

Contestualmente al deposito del ricorso per concordato preventivo in continuità diretta, la società Linea Murano Art s.r.l. ha depositato domanda di transazione previdenziale e fiscale per quanto riguarda i tributi erariali nonché i crediti previdenziali e assicurativi.

I creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

- ‘ 1) Dipendenti (art. 2751 *bis* n. 1 c.c.): saranno integralmente pagati entro il termine di 30 gg dalla definitività dell'omologa *ex art. 109 co. 5 CCI* per cui non votano. Viene, quindi, costituita apposita CLASSE 1 PRIVILEGIATA NON VOTANTE che accoglie crediti per un importo di € 186.688;



- 2) Fornitori privilegiati (art. 2751 bis n. 2 e 5 c.c.): si tratta di professionisti e artigiani che saranno integralmente pagati entro il termine di 180 giorni dalla definitività dell'omologa ex art. 109 co. 5 CCI per cui non votano. Viene, quindi, costituita apposita CLASSE 2 PRIVILEGIATA NON VOTANTE che accoglie crediti per un importo di € 90.192;
- 3) Credito per Iva di rivalsa (art. 2758 co. 2 c.c.): i fornitori saranno soddisfatti per l'intero importo entro il termine di 180 giorni dalla definitività dell'omologa ex art. 109 co. 5 CCI per cui non votano. Viene, quindi, costituita apposita CLASSE 3 PRIVILEGIATA NON VOTANTE che accoglie crediti per un importo di € 6.313;
- 4) INPS e INAIL Privilegiato, (art. 2753 c.c.) per la parte di credito privilegiata non degradata al chirografo viene costituita apposita CLASSE 4 PRIVILEGIATA VOTANTE per un importo di € 431.528.
- 5) Erario Privilegiato (art. 2752 c.c.) per la parte di crediti erariali privilegiati non degradati al chirografo viene costituita apposita CLASSE 5 PRIVILEGIATA VOTANTE per un importo di € 568.416.
- 6) Tributi Locali Privilegiati (art. 2752 ultimo comma) per la parte di crediti privilegiati non degradati al chirografo viene costituita apposita CLASSE 6 PRIVILEGIATA VOTANTE per un importo di € 39.989.
- 7) Inps e INAIL privilegiato degradato per la parte di crediti privilegiati degradati al chirografo viene costituita apposita CLASSE 7 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 801.409;
- 8) Erario privilegiato degradato per la parte di credito privilegiato degradato al chirografo viene costituita apposita CLASSE 8 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 1.326.305;
- 9) Tributi locali privilegiati degradati per la parte di credito privilegiato degradato al chirografo viene costituita apposita CLASSE 9 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 119.986;
- 10) INPS, INAIL, Erario ed Enti Locali chirografari ab origine, per la parte chirografaria naturale, ivi compresi gli aggi esattoriali viene costituita apposita CLASSE 10 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 329.070;



- 11) Crediti bancari chirografari con garanzia statale, per i crediti bancari garantiti da MCC viene costituita apposita CLASSE 11 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 173.582;
- 12) Crediti bancari chirografari con garanzia non statale, per i crediti bancari con garanzia non statale viene costituita apposita CLASSE 12 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 134.893;
- 13) Fornitore chirografario Ampre LeaseCo2 (canoni impagati ante 15.10.2024): Ampre LeaseCo2 Srl viene costituito in apposita CLASSE 13 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 201.651;
- 14) Fornitori chirografari naturali “sotto soglia”: i fornitori chirografari naturali sotto soglia vengono costituiti in apposita CLASSE 14 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 169.526;
- 15) Fornitori chirografari naturali “sopra soglia”: i fornitori chirografari naturali sopra soglia vengono costituiti in apposita CLASSE 15 CHIROGRAFARIA VOTANTE per un importo di € 41.823’.

A seguito della apertura della procedura, con provvedimento del 29.4.2025 è stata disposta la pubblicità *ex art.* 91 co. 1 c.c. della offerta irrevocabile sopra descritta al fine di acquisire offerte concorrenti.

È dapprima pervenuta una manifestazione di interesse da parte di Laggia Immobiliare s.r.l. per il prezzo di € 4.010.000,00, ma la stessa è stata poi ritirata e l’immobile è stato aggiudicato all’originario offerente.

Si è dato, quindi, corso alle votazioni e, come risulta dalla relazione del Commissario giudiziale, non è stata raggiunta l’unanimità delle classi (hanno votato favorevolmente 7 classi su 12 votanti).

In particolare, le classi che hanno votato contrario riguardano debiti contributivi e tributi comunali.

La società Linea Murano Art s.r.l. ha, quindi, depositato istanza di omologa invocando il disposto dell’art. 109 co. 5 ccii, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale, si applichi l’art. 112, comma 2 ccii, e ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste da tale ultima norma per l’omologa del concordato.

Ancora, la istante ha invocato l’applicazione dell’art. 88 comma 5 ccii, il quale prevede che il Tribunale omologhi la procedura indipendentemente dal voto contrario dell’INPS quando la proposta



preveda che “il soddisfacimento ... risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”.

Ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per l’ammissione della istante alla procedura di concordato preventivo.

Sussiste, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia, tenuto conto che la istante ha sede in Murano (VE).

La stessa è, poi, impresa commerciale e supera le soglie dimensionali di cui all’art. 2, primo comma, lettera d), ccii e versa in uno stato di crisi che non le consente di adempiere alle obbligazioni assunte. Inoltre, nei due anni precedenti alla presentazione del ricorso *ex artt.* 40 e 44 ccii, non ha proposto altra istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (come risulta dalla visura camerale storica depositata).

Le classi votanti, poi, appaiono correttamente formate secondo criteri di omogeneità di interessi e parità di posizione giuridica.

Il piano non appare, inoltre, privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.

Infatti, il prezzo, ricavabile dalla operazione che ha portato al trasferimento dell’immobile condotto in leasing, costituisce l’oggetto di offerta irrevocabile, debitamente cauzionata, che ha portato alla aggiudicazione del bene a seguito di vendita competitiva.

L’offerta, condizionata alla sola omologa del concordato, proviene da una società che, sulla base dell’ultimo bilancio depositato, appare solida e, quindi, in grado di versare il saldo prezzo (doc. 15 di parte ricorrente). Sussiste, poi, un vincolo di destinazione in relazione all’immobile messo a disposizione della procedura da parte dell’amministratore, di tal ch  detto bene potr  essere venduto dal nominando Liquidatore partendo dal suo prezzo di stima.

Infine, gli utili derivanti dalla continuit , sebbene al momento non vi siano elementi certi che possano portare ad affermarne il probabile realizzo nel triennio 2025-2027, costituiscono comunque una componente ridotta dell’attivo concordatario, derivante per la maggior parte dalla operazione di vendita del bene in leasing.



Si tratta, a questo punto, di valutare se ricorrano le condizioni specificamente previste dall'art. 112 comma 2 ccii per l'omologa del concordato, nonostante il dissenso manifestato da uno dei creditori ammessi al voto.

In base alla proposta ed al piano depositati dal debitore, è previsto che il valore di liquidazione sia distribuito nel pieno rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. *absolute priority rule*), come previsto dalla lettera a) dell'art. 112, comma 2, ccii.

Il valore di liquidazione è stato indicato in piano, e quindi attestato in sede di relazioni ai sensi degli artt. 84 co. 5 e 87 co. 3 ccii, in conformità al prospetto allegato *sub* 4 alle integrazioni depositate il 7.4.2025, tenendo conto del fatto che in sede liquidatoria sarebbe di fatto impossibile valorizzare il bene condotto in leasing e valorizzando altresì l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore nei limiti del patrimonio di quest'ultimo.

Anche il Commissario giudiziale ha confermato, nella propria relazione ai sensi dell'art. 105 ccii e nel parere da ultimo depositato, il rispetto del requisito di cui all'art. 112 co. 2 lett. a) ccii avuto riguardo al valore di liquidazione.

Il valore eccedente quello di liquidazione è stato, poi, distribuito in applicazione della c.d. *relative priority rule*, di tal ch   pu   ritenersi integrato l'ulteriore presupposto di cui alla lett. b) dell'art. 112 comma 2 ccii (si richiama, sul punto, il parere da ultimo dimesso dal Commissario giudiziale).

Anche la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 112, comma 2, ccii risulta rispettata, non essendo prevista la soddisfazione di creditori in misura superiore al valore nominale del credito.

Infine, ritiene il Collegio che possa affermarsi che la proposta sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza delle classi, delle quali almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi n. 5 e 8), come specificamente previsto dalla lettera d), prima parte, dell'art. 112 comma 2 ccii.

Questo Tribunale non ignora che, in tema di regole di omologazione, autorevole giurisprudenza di merito, unitamente a parte della dottrina che per prima si    confrontata con l'istituto, ritiene che il concordato possa essere omologato ex art. 112 co. 2 lett d) primo periodo esclusivamente quando vi



sia il voto il voto favorevole della maggioranza delle classi, purché una delle classi aderenti sia costituita da creditori privilegiati e sempre che, questo il punto dirimente, non si tratti di creditori privilegiati “degradati”.

Più specificamente, il Tribunale di Milano, con la pronuncia 11.4.2024, richiamando un proprio precedente, ha sostenuto che la categoria dei creditori privilegiati degradati “*va ex lege equiparata per la parte residua di credito ai chirografari, a mente della previsione di cui all’art.84 comma 5 e dell’art. 109 comma 4 CCII. Le norme da ultimo menzionate chiariscono, rispetto alla previsione più criptica dell’art.177 l.fall., che l’assimilazione della parte incapiente del credito prelatizio ai crediti chirografari esplica i suoi effetti sia ai fini del voto, sia relativamente al trattamento in senso sostanziale del credito, con la conseguenza che deve escludersi la parificazione del creditore privilegiato degradato al creditore privilegiato tout court, dovendo al contrario essere a tutti gli effetti considerato chirografario. A conforto dell’interpretazione proposta è l’art. 11 della direttiva UE n. 1023/2019 del 20/6/2019 di cui l’art. 112 co. 2 CCII costituisce attuazione, che per quanto qui rileva, prevede che "1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: ... b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti ....". La previsione unionale riportata esplicita che se la proposta è stata votata a maggioranza, una delle classi deve avere rango almeno superiore a quello dei creditori non garantiti, e questo certamente non può riscontrarsi con riferimento ai creditori prelatizi degradati".*

Ebbene, questo Tribunale non ritiene condivisibile tale soluzione interpretativa, reputando che la domanda di concordato preventivo in continuità ben possa trovare accoglimento, fermi gli altri presupposti, ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo allorquando la proposta venga approvata



da almeno una classe formata da “creditori privilegiati degradati” ovvero non soddisfatti integralmente e sottoposti, per la parte incapiente o degradata del credito, al medesimo trattamento dei creditori chirografi *ex artt. 84 co. 5 e 109 co. 4 ccii.*

E' ciò per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, dal punto di vista letterale, occorre evidenziare che l'art. 84 co. 5 ccii, laddove consente l'omologazione del concordato che preveda un soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di un titolo prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si limita a stabilire che i crediti privilegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il “trattamento” riservato ai crediti chirografari (*“La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”*), dunque a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica, tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un'effettiva degradazione dei primi.

Parimenti, la previsione di cui all'art. 109 co. 5 ccii, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati incapienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte incapiente, si limita a disciplinare il “trattamento” di quest'ultima “come credito chirografario”, senza tuttavia alterare il grado del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti).

In merito giova richiamare la recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano d.d. 20.02.2025, la quale, dopo aver affermato che *“il valore di liquidazione [...] costituisce il discrimine fra creditori privilegiati che devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta e quelli per i quali la distribuzione dell'attivo può essere eseguita in base alla regola della priorità relativa. Questi ultimi, seppur subendo la degradazione al chirografo, non sono, quindi, equiparabili ai privilegiati non degradati, ma nemmeno ai chirografari “ab origine”, poiché conservano una sorta di “privilegio attenuato”, in forza di una “ultrattività assoluta” della prelazione (Cass. 10884/2020) ha provveduto ad omologare la domanda di concordato poiché fondata sull'approvazione della proposta dalle classi*



composte da creditori privilegiati degradati *“certamente stata approvata dalla maggioranza delle classi (11 su 12) e tra quelle favorevoli si contano sette classi (da I a (...) e n. (...)) composte da creditori formalmente titolari di diritti di prelazione, tra le quali ve ne sono tre (nn. 5, 6 e 9) a cui sono abbinate previsioni di soddisfacimento parziale, per incapacienza parziale o totale dell'attivo [della società debitrice]”*.

E' sulla scorta di tali premesse che esplica pienamente i suoi effetti il meccanismo di omologa forzata previsto dall'art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo ccii nel concordato in continuità, consentendo di superare la mancata approvazione da parte di alcuni creditori (comunque non pregiudicati) grazie alla valorizzazione degli interessi aggregati dei creditori prelatizi maggiormente *“interessati”* in quanto solo parzialmente soddisfatti.

Altrimenti argomentando, qualora il voto delle classi dei creditori prelatizi incapienti non potesse essere considerato rilevante ai fini dell'omologazione con ristrutturazione trasversale, ne conseguirebbe che la condizione dell'approvazione da parte della *“maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”* presupporrebbe che vi fosse sempre almeno una classe di creditori prelatizi soddisfatti con mezzi diversi dal denaro oppure oltre i termini previsti dall'art. 109, comma 5, quarto periodo ccii. E ciò con l'effetto di privare di rilevanza il voto dei creditori prelatizi incapienti e, proprio per questo, maggiormente interessati alla proposta perché maggiormente incisi nel loro diritto al soddisfacimento da una eventuale approvazione (o mancata approvazione) di un concordato in continuità che preveda la distribuzione in favore loro e delle altre classi di creditori di pari o inferiore grado del valore eccedente il valore di liquidazione.

In conclusione, ove circoscritta alla sola approvazione da parte dei creditori privilegiati *“dilazionati”*, la portata dell'istituto dell'omologazione forzata ex art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo verrebbe eccessivamente e ingiustificatamente limitata -con esiti irragionevoli in casi di proposte di concordato particolarmente favorevoli rispetto alla liquidazione giudiziale-. Un'interpretazione di tal fatta, inoltre, si porrebbe in contrasto con la Direttiva 1023/2019 che, all'art. 11, lett b) punto ii) prevede che l'approvazione da parte della maggioranza consente l'omologazione solo quando di essa fa parte



almeno una classe di creditori votanti perché “interessati”, che siano “garantiti o abbia[no] rango superiore alla classe dei creditori non garantiti”.

Venendo, ora, all’esame della opposizione spiegata dall’INPS, ritiene il Collegio che l’ente previdenziale possa ritrarre, in sede concordataria, un soddisfacimento ben maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Già sopra si è detto circa la somma, praticamente certa, che potrà essere ritratta dalla operazione di riscatto del bene in leasing e di vendita dello stesso a Immobiliare Gran Canal s.r.l..

Trattasi, peraltro, di importo che non sarebbe realizzabile in sede liquidatoria, ove non si disporrebbe della somma per il riscatto dell’immobile e sarebbe assai improbabile allocare lo stesso a un prezzo (quello della offerta irrevocabile di acquisto) superiore alla stima.

Inoltre, il piano prevede la valorizzazione dell’unico cespite di proprietà dell’amministratore, di talché non può ritenersi che l’azione di responsabilità potrebbe essere maggiormente valorizzata nell’alternativa liquidatoria.

I dubbi maggiori sono legati all’effettiva realizzabilità degli utili, prodotti dalla continuità aziendale, nel triennio.

Tuttavia, il Commissario giudiziale ha dato conto di un possibile rilancio dell’attività nel 2026 e di un possibile sviluppo del segmento contract (cfr. parere da ultimo dimesso) ed è stata dimessa una relazione dell’amministratore circa i risultati attesi nel 2026 (doc. 16 di parte ricorrente).

Non appare, quindi, del tutto implausibile la circostanza che Linea Murano Art s.r.l. possa ottenere gli utili indicati in piano, con il che è soddisfatta la condizioni minima per l’omologa.

Quanto, poi, ai contributi previdenziali non versati dal 15.10.2024 (data di riferimento per la elaborazione del piano) in poi, il Commissario giudiziale ha fatto presente che la liquidità necessaria potrà essere ritratta grazie al venir meno dell’obbligo di corresponsione dei canoni di locazione immobiliare per cinque mesi (cfr. parere da ultimo dimesso, pagina 7).

La società debitrice ha, poi, chiarito di vantare un credito IVA da poter porre in compensazione con il controcredito di INPS.



Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra ricorrente e opponente, tenuto conto che l'opposizione ha avuto oggetto profili che avrebbero dovuto essere comunque esaminati anche d'ufficio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel presente procedimento:

- omologa il concordato preventivo proposto da Linea Murano Art s.r.l., corrente in Murano (VE) F.ta Manin 1, ai sensi dell'art. 112 comma 2 ccii;
- conferma Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma la dott.ssa Tiziana Zaniol quale Commissario giudiziale;
- conferisce al Commissario Giudiziale l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
- dispone che il Commissario Giudiziale controlli l'adempimento della proposta e rediga semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, ccii, da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, ccii; a tal fine il ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni;
- dispone che il Commissario giudiziale riferisca tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, ccii;
- dispone che la proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisponga un piano dei pagamenti -da effettuare sulla base dei piani di riparto in ragione della collocazione e



del grado dei crediti- da inviare previamente al Commissario giudiziale, che lo trasmetterà al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la preponente provvederà a trasmettere al Commissario giudiziale la documentazione attestante i pagamenti effettuati;

- dispone che, all'esito dei piani di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato;

- dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario giudiziale depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 co. 9 ccii;

- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 CCII e la sua comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 22.1.2026

Il Giudice relatore

dott. Silvia Bianchi

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

